

Dipartimento di Impresa e Management Corso di
laurea in Economia e Management

Cattedra di Diritto Privato

La responsabilità degli amministratori alla luce del Codice della Crisi d'Impresa

Prof. Francesco Di Ciommo

RELATORE

Mario Iorio Matr. 241781

CANDIDATO

Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

Capitolo Primo

La struttura societaria e le norme di riferimento: un quadro d'insieme

1. Il quadro normativo delle società di capitali con particolare riferimento alle s.r.l. e alle s.r.l.s.
2. Gli amministratori e le peculiarità dell'organo amministrativo
3. Il consiglio di amministrazione e i ruoli di gestione delegati
4. Le diverse modalità di amministrazione

Capitolo Secondo

Il ruolo dell'organo gestorio alla luce della riforma della Crisi d'Impresa

1. Crisis Management e nuovo Codice della Crisi d'Impresa: gestione coordinata o alternativa?
2. Funzione e ruolo degli amministratori nel quadro giuridico ante Riforma
3. Gli elementi di novità e analogie con le precedenti disposizioni sulla responsabilità dell'organo preposto alla gestione
4. Profili di responsabilità degli amministratori e strumenti di limitazione della stessa
- 4.1 Le modifiche alla responsabilità degli amministratori apportate dal Codice della Crisi d'impresa

Capitolo Terzo

Profili di responsabilità in relazione alle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa

1. La responsabilità civile del Collegio Sindacale.
2. La responsabilità dell'organo di Controllo
3. Considerazioni conclusive

Bibliografia/sitografia

Introduzione

Dal punto di vista gestorio, le società a responsabilità limitata e le società a responsabilità limitata semplificata, di recente istituzione, costituiscono un essenziale mezzo di semplificazione della struttura societaria.

Largamente diffuse nel sistema economico italiano, soprattutto in virtù di tale semplicità, hanno rappresentato implicitamente una naturale prosecuzione delle vecchie società anonime, precedentemente incluse nel codice del 1942: caratterizzate dalla personalità giuridica propria e dall'autonomia patrimoniale perfetta, garantita ai propri membri, rappresentavano un genere di società molto vicina a quella per azioni, salvo differenziarsi per alcuni elementi.

Proprio in virtù di tale assonanza, sono state istituite le società semplificate e società a responsabilità limitata, introdotte nella riforma del 2013, rivolta a tracciare una linea di distinzione più marcata nei confronti delle società per azioni, al fine di rappresentare realtà autonome di tipo imprenditoriale, caratterizzate da una maggiore "semplicità": tale modifica è stata orientata alla valorizzazione dei soci quali persone e destinata apertamente alla distinzione, dal punto di vista dimensionale, tra società a responsabilità limitata e società per azioni, le prime caratterizzate da una limitata ampiezza rispetto alle seconde.

La diffusione smisurata delle S.R.L. e delle S.R.L.S. è stata evidenziata sia dalla semplicità gestoria e di costituzione, sia dalla necessità di sostituirsi a quelle limitate società anonime nel frattempo sorte: data la natura giuridica del sistema produttivo italiano, lo stesso è fortemente caratterizzato da piccole e medie imprese che preferiscono la semplicità a complessi ingranaggi economico- finanziari.

In tale lavoro, partendo da tali società, si verificheranno tutte quelle circostanze inerenti le modifiche susseguitesi in ambito normativo, fino a giungere alla definizione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, vero strumento di ispirazione e di guida nell'ambito della gestione societaria, riconoscendone altresì le possibili limitazioni dallo stesso imposte.

Si procederà, all'interno del primo capitolo, alla distinzione tra s.r.l. e s.r.l.s, con attenzione anche agli organi che ne costituiscono l'ossatura societaria e le modalità di gestione degli stessi; procedendo poi, nel secondo capitolo, all'evidenziazione di tutte le differenti attività poste in essere dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza e dalle modifiche dallo stesso apportate. Nella parte conclusiva dell'elaborato verranno evidenziate le riflessioni conclusive inerenti l'efficientamento di tipo societario e gestorio che si evidenzia nel sistema economico italiano

Capitolo Primo

La struttura societaria e le norme di riferimento: un quadro d'insieme

1. Il quadro normativo delle società di capitali con particolare riferimento alle s.r.l. e alle s.r.l.s.

Il quadro normativo delle società di capitali di tipo semplificato, trae origine da quelle che erano precedentemente individuate come società anonime, individuate e regolamentate nel Codice del Commercio all'interno dell'articolo 76 n.3.

Tali forme, nonostante lo scarso successo ottenuto, hanno assunto il fondamentale merito di essere concepite come mezzi di semplificazione delle società, sia in riferimento alla modalità di creazione, sia in relazione all'ambito gestorio: sebbene ciò, il rilievo e la diffusione delle stesse è stato molto esiguo ed infatti, proprio a tal fine, si è proceduto alla creazione delle società semplificate, con l'obiettivo dichiarato di garantire la pariteticità dei soci sia dal punto di vista economico che gestorio.

Tali modifiche furono poste in essere attraverso l'istituzione di commissioni ministeriali, che potessero lavorare procedendo ad una netta differenziazione tra le società a responsabilità limitata, distinguendole, anche normativamente, da quelle più complesse rappresentate dalle società per azioni¹: tali circostanze confluirono in un progetto del legislatore del 1942, fondandolo sulla equiparazione sostanziale tra società a responsabilità limitata e società per azioni, con la focalizzazione della prima attorno al nucleo costituito da capitale, dimensioni strutturali e organizzative ristrette e maggiore flessibilità rispetto alle società per azioni².

Sebbene tali presupposti, la società limitata appariva maggiormente assimilabile ad una fattispecie di società per azioni piuttosto che ad una società di persone, evidenziandosi come una s.p.a. semplificata e caratterizzata dall'assenza di azioni³.

Pertanto, tale progetto di modifica finiva per aggravare e complicare ulteriormente la fattispecie semplificata, finendo per necessitare di una serie di ulteriori modifiche strutturali, poste in

¹ ASCARELLI T., *Appunti di diritto commerciale*, II, Roma, 1931, 227

² SANTINI G., *Società a responsabilità limitata*, Zanichelli, Roma, 1964.

³ LEFEBVRE, D'OVIDIO E MESSINEO, *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*1952, 427.

essere dal codice civile e dal diritto di derivazione europeo, fino al giungere all'odierna rappresentazione: con l'evoluzione anche dell'ambito geopolitico e l'introduzione della moneta unica europea, il legislatore è dovuto intervenire al fine di adeguare gli importi relativi e sottoscrivibili in virtù della creazione di società limitate.

Attualmente il sistema giuridico delle società a responsabilità limitata, così come individuato a seguito delle riforme del 2003, può apparire assimilabile ad una fattispecie ibrida, a cavallo tra le società di persone e quelle per azioni⁴, prevedendosi l'ambivalente possibilità di schemi di tipo capitalistico e individualistico⁵.

Tale modifica, ricalcando un ruolo centrale dei soci in ambito societario, prevede altresì una modifica peculiare della società a responsabilità limitata, di cui ne fondamentale in modo specifico l'intenzione nella gestione societaria dei singoli soci.

Le società a responsabilità limitata prevedono una semplificazione sia nel momento di stesura dell'atto di costituzione, sia nell'organizzazione propria delle stesse, fissando la propria sussistenza in realtà di tipo medio-grande e basando la propria attività su una serie di caratteristiche fondamentali, tra cui la centralità riconosciuta al socio sia nei confronti di altri soci, sia per ciò che riguarda le proprie caratteristiche intrinseche, con lo stesso codice civile chiamato ad individuare le competenze dei soci.

Saranno individuabili all'articolo 2479 c.c., altresì, le competenze esclusive riconosciute agli stessi soci, tra le quali si individuano l'approvazione del bilancio, con la conseguente divisione degli utili, le eventuali nomine degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nonché la partecipazione alla modifica dell'atto costitutivo.

Accanto a tali fattispecie, saranno individuate alcune materie attribuite alla competenza dei soci e derivante in modo diretto dall'atto di costituzione: appare così chiaro il fondamentale ruolo rivestito dagli stessi soggetti nell'ambito societario.

Tale rilevanza involge anche la gestione amministrativa della società la quale, nel contemperamento degli equilibri legislativi previsti, si pone quale soggetto deputato all'individuazione della direzione gestoria da parte degli stessi, con potere di controllo sulle attività societarie: tale attività potrà essere posta in essere in modo diretto, attraverso attività ispettive sui documenti societari e sui libri sociali, così come disposto e previsto anche da parte del Codice Civile, in particolare all'articolo 2476.

⁴ ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003

⁵ PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato* (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, 711

La carenza di specificazione circa le modalità di assolvimento di tale facoltà, ha arrecato non pochi problemi di delimitazione del potere di esercizio giuridico nell'ambito societario: tale fattispecie ha chiaramente evidenziato la rilevanza fondamentale del voto, quale mezzo di partecipazione alle decisioni societarie ed all'assetto della medesima, chiaramente sia in senso concorde che in disaccordo con il resto dei componenti, orientando tale attività opponendosi alle decisioni assembleari ovvero promuovendo attività nei confronti degli amministratori.

Chiaramente, maggior "peso" verrà attribuito al voto di coloro i quali abbiano impiegato una quantità maggiore di capitale nella società, riconoscendo altresì alle s.r.l. un indirizzo teso a favorire l'accesso dei soggetti giovani all'interno dell'ambito societario, anche in luogo delle agevolazioni riconosciute agli stessi per l'avvio dell'attività societaria.

Le società a responsabilità limitata cd. semplificate, invece, sono state introdotte nell'ordinamento statale con l'entrata in vigore del D.L. 1/2012 il quale, all'articolo 2463 bis, ha previsto tali tipologie societarie, rivolte all'avvio di piccole e medie imprese, chiaramente orientate a favorire la costituzione di società senza grossi patrimoni sociali iniziali⁶.

Tali trattamenti privilegiati invertono sia il momento di costituzione della società⁷, con particolare riferimento al capitale minimo sottoscrivibile inferiore a 10.000,00 €, sia riferimenti a particolari vantaggi di tipo fiscale e notarile.

Sebbene tali vantaggi, le società a responsabilità limitata semplificate appaiono non mutate dai provvedimenti del 2003 in tema di società a responsabilità limitata, facendole piuttosto assurgere a forme societarie caratterizzate da capitali azionari, con una divisione proporzionale ai beni investiti.

Nel novero delle s.r.l.s., un rilievo particolare assumevano le configurazioni di tali società quali a capitale ridotto: assumendo una indeterminatezza nel capitale legale minimo, la libertà di negoziazione delle stesse era non limitata: tale limite ha rappresentato uno degli aspetti problematici maggiori, con la naturale conseguente eliminazione della stessa, attuata ad opera della L.99/2013.

Concretamente si è assistito ad un assorbimento delle s.r.l.s. a capitale ridotto nel novero delle s.r.l.s. generali⁸: tale variazione è stata posta in essere attraverso la modifica dell'art. 2463 c.c., laddove è stato riconosciuto anche alle società a responsabilità limitata la possibilità di avere un capitale sociale inferiore ai 10.000,00 euro, prevedendo il limite minimo a 1 euro. "La possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la s.r.l. in una

⁶ M. IORI, *S.R.L. Semplificata e a capitale ridotto*, Sistema Frizzera, 2012.

⁷ L. ALBERTI, *La Nuova Contabilità Semplificata*, FAG Editore, 2017.

⁸ L. CAPOZUCCA, *S.R.L. semplificata a capitale ridotto*, Fisco e Tasse.

fascia di mercato finora riservata alle società di persone, rendendola a seguito delle modifiche degli ultimi anni che hanno condotto all'elaborazione della disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (...), maggiormente allettante per via dei risparmi conseguiti in fase di costituzione. Il nuovo quadro normativo, enfatizza, allora, la ratio su cui è stata declinata la disciplina della s.r.l., soprattutto in relazione alle novità introdotte dalla modifica sostanziale del diritto societario che, conformemente alle direttive previste dalla legge di delega n. 366/2001, ha fatto della s.r.l. un "autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletivo, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra soci"⁹.

Chiaramente, qualora il capitale sia inferiore a € 10.000, tale importo dovrà essere necessariamente versato totalmente da parte dei soci nel momento della costituzione della società: tale circostanza, invero, non rappresenterà il motivo fondamentale di scelta societaria. La scelta della tipologia di società, infatti, evidenzia la non sempre conveniente scelta della società a responsabilità limitata semplificata dati i costi gestori elevati, pari a quelli delle s.r.l. che, però, possono vantare una versatilità societaria nella stessa non ravvisabili.

2. Gli amministratori e le peculiarità dell'organo amministrativo

Gli amministratori delle società, unitamente alle regole che disciplinano la propria nomina e le caratteristiche degli stessi, sono disciplinati da parte dell'articolo 2475 del codice civile, per ciò che riguarda l'ambito delle società a responsabilità limitata.

Tra i soggetti elegibili potranno essere inclusi anche uno o più soci, purché tale possibilità venga riconosciuta all'interno dell'atto costitutivo, che ne individua anche le modalità di nomina successive e le regole di deliberazione assembleare¹⁰ dei soci: in tale medesimo atto si individueranno i soggetti primi amministratori delle s.r.l. che potranno essere chiaramente anche estranei alla società.

La nomina degli amministratori è soggetta al vincolo temporale di mandato, benché lo stesso possa essere mutato nella determinazione, a differenza di ciò che si prevede per le società per

⁹ C. BAUCO, T. DI NARDO, N. LUCIDO, *Società a responsabilità limitata semplificata*, Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Febbraio 2016.

¹⁰ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario diretto da P. Schlesinger* e continuato da F.D. Busnelli, Tomo 1, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 927-992 per disamina dell'art. 2475 c.c. e pagg. 1311-1385 per lo studio dell'art. 2479 bis c.c..

azioni in cui tale limite non è previsto: tale differenza sussiste in virtù del fatto che mentre i soci delle s.p.a. sono identificati quali “*contraenti deboli*”¹¹ della società e, pertanto, individuano l’attività degli amministratori quale figura di tutela, nei casi dei soci di s.r.l. tale posizione non necessita in quanto la garanzia all’andamento societario è salvaguardato dagli stessi soci.

Chiaramente, successivamente alla deliberazione di nomina da parte dell’assemblea dei soci, sarà necessaria l’individuazione anche del compenso previsto per l’esercizio dell’attività nonché l’accettazione da parte dell’amministratore stesso, con conseguente registrazione all’interno del registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2383 c.4 c.c.

La figura dell’amministratore evidenzierà l’assunzione da parte dello stesso di una serie di oneri tempistici e di attività, soprattutto per ciò che riguarda l’attività in società a responsabilità limitata nella quale il ruolo dell’amministratore sarà caratterizzato da un’attività gestoria rilevante: tale attività, caratterizzata dall’organizzazione sia interna che esterna, dovrà essere svolta con particolare attenzione e diligenza, soprattutto al fine di evitare l’emergere di responsabilità per danni personali ovvero societarie¹².

Compiti specifici sono attribuiti agli amministratori sia dalla legge che nell’atto costitutivo della società¹³; in particolare agli amministratori è riconosciuto un potere di tipo gestorio inerente l’ambito retributivo interno ed esterno, l’ambito di contrattazione di forniture e di accordi di tipo commerciale, la salvaguardia del patrimonio immobiliare della società: tale quantità di potere verrà a differenziarsi in virtù della presenza di uno o più amministratori, nel caso in cui sarà chiaramente diversificata la gestione, con la possibilità di creazione di un collegio di amministrazione.

Soprattutto se il ruolo di amministratore è monocratico, rilevanti costi saranno previsti in capo alla società a responsabilità limitata¹⁴, individuato in modo esplicito all’interno dell’atto costitutivo; pertanto le funzioni rivestite dall’organo amministrativo saranno riassumibili in funzioni propulsive dell’organismo collegiale e di gestione dell’attività societaria, laddove esternalizzino la volontà societaria nei confronti dei terzi.

Limite essenziale alle funzioni riconosciutegli sono il divieto di concorrenza, esplicito in forza dell’articolo 2390 c.c., che laddove venga a realizzarsi prevederà la possibilità di revoca dal

¹¹ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in Il Codice Civile Commentario diretto da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Tomo 1, Giuffrè, Milano, 2010, p. 962.

¹² F. MAINETTI, *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003.

¹³In base all’art. 2463, secondo comma, n. 8 c.c.

¹⁴ E. NTUK, *Sostituzione di delibera invalida, determinazione dei compensi degli amministratori e soccombenza virtuale sociale*, in *leggiditalia.it*.

proprio ufficio e l'obbligo di risarcimento dei danni arrecati alla società¹⁵, nonché, nel caso di amministratori esterni, l'assenza di cause ostative quali interdizione, inabilitazione ovvero fallimento, riconoscendosi anche la possibilità di limitazioni ulteriori delle caratteristiche richieste da parte dello statuto societario.

Nelle s.r.l. sarà riconosciuta statutariamente la possibilità da parte degli amministratori di devolvere scelte gestorie direttamente ai soci, anche in base ad eventuali richieste dirette poste in essere da questi ultimi qualora il loro numero rappresenti almeno un terzo del capitale sociale e riguardi casi di modifica dell'oggetto sociale o rilevanti variazioni delle proprie potestà: da tale fattispecie deriva l'applicazione dell'articolo 2476 c.c. laddove viene ad essere riconosciuta la responsabilità dei "soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi", unitamente agli amministratori, chiarendo la responsabilità degli stessi per le conseguenze delle decisioni adottate.¹⁶

Per ciò che riguarda gli obblighi di tipo pubblicitario a cui sono sottoposti necessariamente gli amministratori delle s.r.l., gli stessi afferiscono precipuamente alle norme previste per le s.p.a., prevedendosi la necessaria iscrizione nell'apposito registro delle imprese, entro 30 giorni dalla nomina, di tutti i dati degli stessi e dei soggetti a cui è attribuito il potere di rappresentare la società¹⁷.

Nel silenzio normativo inerente l'eventuale casistica di revoca degli amministratori delle s.r.l., si prevede solamente la circostanza secondo la quale i soci possono intervenire, al fine di tutelare la società, con apposito ricorso al Tribunale, per ottenere una pronuncia cautelare, nel caso di gravi violazioni nella gestione societaria degli amministratori¹⁸.

Nelle s.r.l. gli amministratori possono disattendere le decisioni e gli indirizzi evidenziati dai soci laddove da tale attività possano emergere delle responsabilità degli stessi, cosa non prevista nelle, laddove gli amministratori hanno pieno potere decisionale: sebbene ciò, in dottrina¹⁹ è emersa la sussistenza di un potere di nomina dei soci quale presupposto del conseguente potere di revoca, in virtù dell'esistenza di un rapporto di tipo fiduciario nei confronti degli amministratori.

Inoltre, nelle medesime società, gli amministratori rappresentano gli organi direttivi di tutta l'attività di tipo imprenditoriale, eseguita mediante la gestione dell'intera impresa e finalizzata

¹⁵ Compendio di diritto commerciale, XXIII edizione Simone Vol. 6/3, 2019 pag. 163.

¹⁶ Giurisprudenza commerciale, fasc. 1, 1° febbraio 2020.

¹⁷ Ai sensi dell'art.2475, secondo comma che rinvia all'art.2383, quarto comma, c.c.

¹⁸ Ai sensi dell'art.2476, terzo comma, c.c.

¹⁹ Fondazione Aristeia, *L'amministrazione della s.r.l. e le decisioni dei soci*, Febbraio 2005.

al perseguimento dell'oggetto sociale, differenziandosi notevolmente dall'ambito delle s.p.a., a cui i riferimenti sono assolutamente residuali.

3. Il consiglio di amministrazione e i ruoli di gestione delegati

Un cenno specifico deve essere apportato in riferimento alla composizione collegiale dell'organo amministrativo ovvero del consiglio di amministrazione: formato da amministratori, anche non rivestenti la qualifica di soci, sono essenzialmente eletti dall'assemblea dei soci.

Le forme di consiglio di amministrazione, nell'ordinamento italiano, si differenziano a seconda della collegialità piena, di tipo pluripersonale e con deliberazione collegiale, rispetto alla collegialità attenuata nella quale è previsto un organo di tipo pluripersonale che assume decisioni in assenza di riunioni ma solamente mediante la trattazione scritta ovvero con esplicito consenso degli amministratori.

All'interno della riforma del 2003, l'ambito amministrativo delle s.r.l. di tipo collettivo, risulta essere revocabile e la propria sussistenza meramente ipotetica: in assenza di specifiche indicazioni all'interno dello statuto societario, l'applicazione degli articoli 2381 e ss. del codice civile, prevederanno i sistemi di deliberazione posti in essere da parte del consiglio di amministrazione.

Le decisioni del consiglio saranno assunte seguendo parzialmente i dettami previsti per le s.p.a., ovvero ponendo in essere la redazione dell'ordine del giorno e della convocazione simultanea dei membri consiliari, al fine di esprimere la propria posizione sui punti oggetto della convocazione, procedendo successivamente all'accertamento delle soglie di maggioranza utili a esprimere la volontà collegiale.

La stessa dottrina²⁰ ha più volte evidenziato come sussista nelle s.r.l. una vasta attività da parte dell'atto costitutivo rispetto alle s.p.a.: nel primo caso, infatti, sarà prevista anche la variazione quantitativa dei membri e dei consiglieri, evidenziando anche la presenza e la sussistenza di soglie specifiche di deliberazione.

Chiaro rilievo assumono anche le discipline rivolte alla trattazione ed individuazione del presidente del consiglio di amministrazione il quale, successivamente alla riforma del 2003,

²⁰ C.A. BUSI, Consiglio Nazionale del Notariato, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, Studio d'impresa 2011.

oltre a prevederne il sistema di nomina da parte del consiglio, attribuisce al medesimo presidente una serie di poteri e di coordinamento- direzione dell'attività consiliare: il rilievo assunto dallo stesso appare assolutamente fondamentale²¹ per il corretto funzionamento dell'organo collegiale.

Le attività potranno essere esplicate anche attraverso sistemi telematici a distanza, purché le decisioni assunte vengano ad essere verbalizzate in modo scritto, escludendo la possibilità di mera attività verbale non corroborata da supporti materiali digitali o cartacei.

Ciò che appare rilevante nelle circostanze inerenti il Consiglio di Amministrazione è il ruolo di responsabilità ad essi riconosciuta: nel caso di s.r.l. la responsabilità per i debiti ricadrà solamente sulla società e sul patrimonio della stessa, permanendo la possibilità di rischio in capo al socio- amministratore limitatamente alla quota corrisposta.

La responsabilità individuale dei membri, viene a differenziarsi a seconda che la stessa riguardi fatti illeciti commessi nei confronti di altri soci o della società: allo stesso modo emergeranno responsabilità di tipo penale nei casi in cui si verifichi, ad esempio, un infortunio sul lavoro che derivi dalla condotta commissiva o omissiva del membro del Consiglio.

La responsabilità amministrativa, invece, rileverà nei casi di violazioni delle norme da parte dei singoli consiglieri ovvero, tenuto conto dei casi di omessa vigilanza, degli stessi nei confronti dell'operato altrui: rileverà, così, una responsabilità solidaria della società beneficiaria dell'attività illecita, rilevandosi la possibilità di soddisfazione del creditore anche attraverso il pagamento della società, salvo rivalsa nei confronti del singolo autore.

Sebbene il sistema collegiale appaia il più garantista, tale utilizzo appare limitatosi sempre di più nell'ambito delle s.r.l.: ciò soprattutto in quanto tale sistema appare farraginoso e troppo oneroso per il sistema delle s.r.l.

La differenziazione riguardante il sistema gestorio societario involge sia l'ambito tradizionale, fondato sul potere di gestione del Consiglio di amministrazione e sul controllo posto dal collegio sindacale ovvero dal revisore contabile, sia sul modello definito come "dualistico" e "monistico", ove sarà previsto nel primo caso una ripartizione del potere amministrativo tra consigli di gestione e di sorveglianza mentre nel secondo il potere sarà concentrato sul c.d.a, con la specifica individuazione dei soggetti che materialmente attueranno il controllo gestorio e di sorveglianza.

Proprio la gestione societario pluripersonale rappresenta il fondamento previsto da parte dell'articolo 2380 c.3 c.c., laddove appare facilmente ricavabile anche una concezione dello

²¹CAMPOBASSO G.F., Rivolta G.C.M., *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum*, cit, Torino 2007

stesso intesa in senso monocratico ovvero con “amministratore unico”: al comma 2 del medesimo articolo è prevista un’ulteriore possibilità di ripartizione dei poteri prevedendosi specifiche attribuzioni in capo alle due figure che svolgono la gestione operativa delle attività attribuite al Consiglio di Amministrazione ovvero amministratore delegato e consigliere delegato.

Il ruolo rivestito da entrambi, in società di grandi dimensioni, appare elevatamente importante: nel caso dell’amministratore delegato, lo stesso risulta essere fondamentale il vertice esecutivo di una società, al quale è attribuito il potere di gestire situazioni attinenti sia all’ambito finanziario che amministrativo, rivestendo anche il ruolo di responsabile della corretta o meno gestione della società.

Le mansioni dell’amministratore delegato riguardano la gestione delle risorse societarie e dello sviluppo delle attività societarie, nonché attività di rappresentanza della stessa, al fine di regolamentare i rapporti interni ovvero con società esterne, nonché avendo particolare attenzione ai mercati globali e ai flussi economici esistenti.

Il consigliere delegato, invece, è un soggetto facente parte del consiglio di amministrazione, con il compito di curare le scelte societarie in determinati settori e per particolari materie attribuitegli.

La distinzione esistente tra amministratore delegato e consigliere delegato si fonda su fatto che il secondo, in quanto appartenente al Consiglio di Amministrazione, assume una delega maggiormente limitata e circoscritta; il primo, invece, godrà di un’ampia direzione inerente le funzioni aziendali e societarie.

In tale ambito appare concretizzarsi una delle modifiche principali introdotte dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa del 2019, laddove viene attribuita al c.d.a. la valutazione dell’ambito di organizzazione aziendale e dell’adeguata costituzione dello stesso, attribuendo specificatamente tali compiti al comitato esecutivo o ai soggetti delegati e evidenziando come il ruolo di rilevazione degli indizi di crisi o di minaccia per l’integrità economica della società vengano ad essi attribuiti²².

Gli stessi delegati dovranno rendere disponibili le documentazioni e i piani industriali al consiglio di amministrazione, proponendo tale elaborazione almeno ogni sei mesi al fine di evidenziando l’andamento generale della società: sebbene ciò, le attività demandate dal consiglio di amministrazione non saranno tutte delegabili, in quanto rimangono escluse tutte

²² Concetto riproposto in “Ruolo, compiti e responsabilità del Consiglio d’Amministrazione” di D. Giuffrida inserito in “Crisi d’Impresa – i nuovi compiti degli organi sociali” di A. Danovi e G. Acciaro su Il Sole 24 Ore.

quelle decisioni espressamente previste da parte dell'intero consesso, espressamente previste dall'articolo 2381 c. 4 c.c.²³.

Tornando a quelle che appaiono come modalità di funzionamento del c.d.a., sono introdotti i quorum in virtù dei quali saranno adottate le singole decisioni, differenziandoli in quorum costitutivo, nel quale è previsto un numero minimo di consiglieri necessari alla validità della seduta, ovvero i quorum deliberativi in virtù dei quali vengono individuati i consiglieri necessari affinché la deliberazione sia valida: chiaramente, la presenza della prima circostanza implica l'assenza della seconda.

4. Le diverse modalità di amministrazione

La normativa di riferimento relativa alle società a responsabilità limitata ha vissuto un periodo di elevata autonomizzazione, rendendosi completamente autosufficiente da quella che era la normativa precedente di riferimento ovvero la normativa prevista per le s.p.a., riconoscendo ai soci la libertà di porre in essere la gestione autonoma dell'ambito organizzativo.

In tal senso appare evidente la previsione del Codice civile laddove enuncia il concetto secondo il quale “Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258”²⁴; da tale situazione emerge chiaramente l'utilizzabilità da parte dei soci di sistemi di amministrazione diversi, scegliendo tra quello relativo alle società di capitali, applicabile attraverso il consiglio di amministrazione, ovvero quello relativo alle società di persone.

Sarà il consiglio di amministrazione a costituire la fattispecie tipica di organo gestorio costituito da una molteplicità di soggetti, con il riferimento all'articolo 2463 n.7 c.c. a definire

²³ Vi rientrano, infatti, la decisione in ordine all'aumento del capitale sociale delegata dall'assemblea o dallo statuto, l'emissione di un prestito obbligazionario rispondente ai requisiti di cui agli artt. 2412 cc, le predisposizioni del progetto di bilancio d'esercizio, la convocazione assembleare per le delibere circa operazioni di fusione e scissione e per le riduzioni di capitale sociale per perdite.

²⁴ Articolo 2475 comma 3 c.c.

quelle che sono le norme relative al funzionamento, l'amministrazione e la rappresentanza degli organi societari.

Per ciò che riguarda l'amministrazione, saranno rilevabili tre tipologie diverse: l'amministrazione congiuntiva, caratterizzata da una molteplicità di amministratori che operano congiuntamente, amministrazione disgiuntiva caratterizzata da più amministratori che operano in modo disgiunto e amministrazione mista nella quale più amministratori operano in modo congiunto nei casi di risoluzione particolarmente complesse per l'impresa ovvero in modo disgiunto nei casi più semplici.

Specificamente, l'amministrazione congiunta opera seguendo i canoni dell'organizzazione prevista per le società di persone, laddove sorgono invero delle lacunosità in virtù del quorum di maggioranza o unanimità previsti per le deliberazioni: sebbene nell'ambito delle società di capitali la prevalenza involga il sistema maggioritario, notevole rilevanza deve essere attribuita alle casistiche previste nell'articolo 2258 c.c., laddove il consenso unanime assume una rilevante importanza.

La regola prevista per le società di persone appare applicabile solamente tenendo conto dei limiti dettati dalla dimostrazione della contrarietà a principi fondamentali regolamentanti le attività delle s.r.l. ovvero esaltando i caratteri fondamentali delle società di persone, che non appaiono presenti all'interno delle s.r.l., con inapplicabilità derogabile mediante l'atto costitutivo²⁵.

Allo stato attuale, non appare ricorrere nessuna delle ipotesi contemplate: ciò perché nel caso di amministrazione congiunta l'unanimità è compatibile con l'ambito delle s.r.l. cosicché, in caso di silenzio dell'atto costitutivo, prevarrà la regola dell'unanimità rapportata all'amministrazione congiunta: invero, il secondo comma dell'articolo 2258 c.c. prevede l'amministrazione congiunta a maggioranza fondata sulla rilevanza delle quote di interesse dei soci.²⁶

Tale regola evidenzia tutte le casistiche previste per le società di persone, fondandole su particolari elementi quali la regola che tutti i soci siano anche amministratori e che detengano parimenti responsabilità per le obbligazioni sociali, personale ed illimitata.

Tali circostanze non appaiono sussistere all'interno delle s.r.l., laddove tale rapporto di responsabilità non sussiste anche in virtù dell'impossibilità di quantificazione delle quote nei casi di amministratori esterni, sussistendo altresì la responsabilità in capo ai soci solo in quanto

²⁵CAMPOBASSO M., *Innesto botanico o prodotto transgenico ? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica*, in Fondazione Emanuele Casale, Napoli, 21 gennaio 2011.

²⁶Art.2258, secondo comma, c.c. che rinvia all'art.2257, terzo comma, c.c.

amministratori e per mera responsabilità di gestione, non sussistendo la condizione di applicazione del computo di maggioranza.

Per ciò che riguarda i casi di amministrazione disgiuntiva, all'interno delle società a responsabilità limitata gli amministratori possono individualmente porre in essere gli atti di amministrazione necessaria al perseguimento del fine sociale, eccezion fatta per quelli che sono gli atti attribuiti specificamente all'organo amministrativo²⁷.

Tale tipologia di competenza esclusiva riguarda sia attività di redazione del bilancio, attività di redazione inerenti alla fusione societaria e attività inerenti l'aumento di capitale sociale: la figura dell'amministratore riveste la natura di organo amministrativo anche nei casi in cui agisce in modo disgiunto dagli altri, tranne nei casi in cui la decisione sia inerente alle specifiche materie individuate precedentemente, in virtù delle quali è posta in essere una maggiore differenziazione della responsabilità, anche inerente gli altri amministratori.

Tale circostanza appare necessaria in quanto, data la rilevanza degli argomenti trattati, pregiudicherebbe la posizione degli amministratori rimasti estranei alla decisione, che vedrebbero pregiudicati i propri diritti decisionali: proprio per questo il legislatore ha individuato la necessità di svolgimento periodico di un consiglio di amministrazione in una società che, almeno formalmente, non lo prevede.

Pertanto, l'attuale disciplina delle s.r.l., che non regola la normativa riferita al consiglio di amministrazione, verrà a prevederla in forma analogica alle indicazioni previste per le s.p.a..

La facoltà di convocazione del consiglio di amministrazione è riconosciuta a ciascun amministratore, sempre per le materie non risolvibili in modo disgiunto, chiaramente stante l'assenza del presidente del consiglio di amministrazione: ciò in ossequio al concetto della pari titolarità di poteri degli amministratori, anche se disgiuntamente operativi.

Dovrebbe essere correttamente e utilmente disposta la circostanza di regolamentazione del funzionamento dell'organo amministrativo per le materie in questione.

²⁷Indicate all'art. 2475, quinto comma, c.c.

Capitolo Secondo

Il ruolo dell'organo gestorio alla luce della riforma della Crisi d'Impresa

1. Crisis Management e nuovo Codice della Crisi d'Impresa: gestione coordinata o alternativa?

La gestione delle crisi aziendale ha assunto un ruolo molto rilevante in rapporto all'istituzione, posta in essere con il D.L. 14/2019, del nuovo Codice della Crisi d'impresa laddove notevole risalto è stato attribuito proprio ai casi di composizione della crisi, da attuare in modo tempestivo, al fine di evitare situazioni irreparabili per la stabilità aziendale.

Il concetto di crisi d'impresa rileva nei casi emerga nell'ambito aziendale una difficoltà nella disponibilità di liquidità e nell'accesso a flussi economici di credito; tali fasi risultano essere precedenti a casi di maggiore gravità nei quali si sfoci in insolvenza, incapacità di adempiere alle obbligazioni aziendali e condizioni di disavanzo economico: è proprio per evitare tali circostanze che sono state elaborate strategie aziendali confluite nel concetto di "*crisis management*" che rappresenta l'insieme di processi mediante i quali una organizzazione reagisce a situazioni che possano mettere in pericolo la solidità aziendale, in modo da prevenire e tutelare la stessa da eventi lesivi.

Tali attività saranno gestite mediante un continuo monitoraggio delle diverse fasi aziendali così da poter scorgere tempestivamente eventuali criticità ed intervenire in modo mirato ed efficace: proprio in relazione a tali attività nel concetto di crisis management sono state previste diverse fasi che lo costituiscono, ovvero una fase di monitoraggio dell'ambito aziendale con la eventuale conseguenza della redazione di un piano di gestione; una fase dedicata alla risposta alle criticità e reazione alle problematiche aziendali e l'ultima fase, riguardante la ripresa, nella quale si proverà a riportare allo stato precedente la crisi la società.

Proprio in relazione all'importanza rivestita, le risorse che l'imprenditore dovrà attribuire a tali sistemi di prevenzione dovranno essere commisurate sia alla grandezza aziendale sia alla complessità del sistema aziendale, proprio al fine di sopravvivere a particolari circostanze che possano determinare una crisi aziendale quali eventi naturali e criminali, guasti tecnici, problematiche nelle comunicazioni ed arretratezza aziendale.

La predisposizione di soggetti adeguatamente formati per affrontare evenienze di criticità, costituirà un fondamentale vantaggio operativo in caso di crisi, rappresentando il vero discrimine tra aziende strutturate e non, in grado o meno di superare complicate circostanze.

Con l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa, è stato attribuito un rilievo particolarmente granitico ai casi di procedure di allerta ed ai casi attinenti la composizione assistita della crisi: in entrambi i casi l'obiettivo mira sia alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sia la concessione di maggiori opportunità di recupero a imprenditori falliti, facendo sì che l'intera attività aziendale si fondi sulla corretta gestione aziendale²⁸, individuata come strumento fondamentale per l'individuazione anche della crisi.

Chiaramente un'organizzazione gestita in modo preciso, tutelerà l'attività dell'imprenditore, mettendolo al riparo anche da eventuali responsabilità; ciò sebbene attualmente la responsabilità sarà attribuita anche ai soggetti destinatari del potere di vigilanza di tipo pubblico quali Agenzia delle Entrate e Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai quali saranno attribuiti poteri di indirizzo nei confronti degli organi amministrativi e, in caso di mancata attività, provvedendo alla segnalazione all'organismo di composizione della Crisi d'Impresa, con le naturali conseguenze maggiormente pregiudizievoli nei confronti dell'imprenditore qualora lo stato di crisi sfoci in insolvenza.

Lo stesso Codice ha inoltre previsto l'attribuzione, in capo all'organo di controllo e al revisore²⁹, della necessità di individuazione dei segnali di crisi e ad evidenziarli all'organo amministrativo, ovvero all'OCRI qualora quest'ultimo rimanga inerte; tali circostanze favoriscono l'eliminazione della responsabilità solidaria, ricadente su sindaci e revisori, per le azioni pregiudizievoli degli organi gestori nei casi di crisi societarie.

Sebbene tali disposizioni appaiano fortemente restringenti, la loro approvazione appare cementarsi sulla volontà del legislatore di prevedere una tempestiva gestione della crisi, soprattutto per ciò che riguarda le piccole e medie imprese: se il sistema organizzativo aziendale è posto in essere in modo organizzato, non si potrà assistere a casi di fallimenti istantanei e non preventivabili delle società.

²⁸ L'imprenditore, in ossequio all'articolo 2086 c.c., ha l'obbligo di *“istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa”*.

²⁹ La nomina degli stessi sarà obbligatoria anche in imprese con fatturato di almeno 2 milioni di euro, ovvero che abbiano almeno 11 dipendenti nell'organico.

2. Funzione e ruolo degli amministratori nel quadro giuridico ante Riforma

Il procedimento con cui si è addivenuti alla stesura del Codice della Crisi d'Impresa ha rappresentato un percorso fondamentale per l'intero ambito gestorio societario: tale fattispecie ha riguardato anche l'ambito organizzativo degli amministratori e, a tal proposito, appare rilevante individuare l'organizzazione precedente a tale riforma.

A tal proposito, stante il fondamentale apporto posto dal Codice Civile a tali regolamentazioni, appare evidente la figura gestoria caratterizzata dalle iniziative di tipo economico che attengono al concetto di società come previsto dall'articolo 2247 c.c. differenziandone i presupposti, dalla gestione imprenditoriale individuale, prevista dall'articolo 2082 c.c. che si occupa di definire il concetto di "impresa" in senso lato.

In tali circostanze, infatti, il concetto di imprenditore andrà a fondersi con la quasi totalità degli atti di tipo gestorio, costituendo un *unicum* anche in relazione alle decisioni ed alle conseguenze, presenti e future, attuabili in virtù degli obblighi assunti: tale prevalenza appare evidenziarsi anche nell'ambito del rapporto inter-organico tra l'imprenditore e i collaboratori, con un vero e proprio rapporto di subordinazione.

Chiaramente l'ambito decisionale degli imprenditori individuali beneficia di una maggiore libertà di tipo formale, stante l'assenza di attività decisionale focalizzata nell'organo collegiale e l'assenza di attività di controllo sull'operato stesso posto in essere: tali circostanze, di tipo apparentemente positivo, soggiacciono al limite della responsabilità illimitata ricadente sull'imprenditore individuale, posto quale vincolo a tutela della corretta gestione societaria e dell'assenza di danni o attività lesive sulla stessa ricadenti e, di convesso, anche sullo stesso patrimonio dell'imprenditore.

Tali fattispecie evidenziano come il nucleo fondante delle attività degli amministratori, siano incluse nella parte del Codice Civile che si riferisce al cd. "statuto delle società", incluso all'interno del Libro Quinto "Del lavoro", Titolo V, Capo I; parte interna di una più ampia norma generale, costituita dal Libro V, che inizia all'interno del Titolo II relativo al lavoro nell'impresa e che viene comunemente conosciuto come "statuto dell'impresa"³⁰.

³⁰ Per un maggior approfondimento di tali nozioni si rimanda a N. Abriani, L. Calvosa, G.Ferri JR., G.Giannelli in "Diritto delle Imprese", Giuffrè.

L'ambito societario è chiaramente influenzato da quella che è la fondamentale distinzione esistente tra società di persone e capitali: caratterizzate da normative differenti, riflettono tali circostanze anche nel modo di gestione del potere affidatogli.

Nelle società di persone, appare preminente l'animo dell'*intuitus personae*, interno ai soci che vi partecipano e caratterizzato, spesso, da una composizione societaria molto ristretta: pochi soci, rapporti di fiducia e di conoscenza reciproci tra gli stessi, responsabilità illimitata per gli atti di gestione societaria.

Lo stesso legislatore, nell'attività normativa, ha proceduto a fondamentalizzare la rilevanza del concetto personale dei singoli soggetti, uniformandone il dettato normativo ed attribuendo all'ambito statutario la possibilità di scelta nell'ambito delle fattispecie societarie, chiaramente con la tutela riconosciuta in virtù della responsabilità illimitata sugli stessi gravante; ciò appare evidente all'interno dell'articolo 2252 c.c. laddove viene ad essere riconosciuta la necessaria votazione all'unanimità solo nei casi in cui non sia diversamente disposto nel contratto societario.

Tale circostanza appare ammissibile considerando che, qualora vi fosse un danno in capo alla società, potrebbero essere aggrediti e aggredibili i patrimoni dei soci singolarmente e collettivamente, in modo solidario e con eventuale emersione del diritto di rivalsa nei confronti degli altri soci: questo in virtù della caratteristica, insita nelle società di persone, nelle quali ai creditori della società è riconosciuto il potere di escussione del capitale sociale in modo preventivo e, solo in modo successivo e qualora non risultino sufficienti alla soddisfazione, aggredire i patrimoni personali dei soci.

Requisito fondamentale di tale previsione appare il deposito dell'atto costitutivo della Società presso l'apposito Registro delle Imprese, territorialmente competente, procedendo alla soddisfazione del regime pubblicitario avente effetto nei confronti di terzi, con conseguente esclusione delle c.d. "società irregolari", in quanto non adempienti alla citata pubblicità, non possono accedere all'istituto sopra richiamato³¹.

Per ciò che riguarda le società di persone, l'articolo 2257 c.c. individua l'attività disgiunta esercitabile in tema di amministrazione tra i soci ovvero la legittimazione di un socio con esclusione degli altri: da tale circostanza emerge l'opponibilità da parte di singoli soci amministratori nei confronti di altri soci nella fase antecedente la materiale realizzazione delle operazioni, da questi ultimi disposta.

La stessa normativa non prevede, invero, un obbligo di informazione nei confronti di tutto l'assetto societario posto dal socio che pone in essere l'iniziativa, fermo restando la propria

³¹ Spunti tratti da N. Abriani, L. Calvosa et al., "Diritto delle Società. Manuale breve", Giuffrè, 2012.

responsabilità individuale in caso di successiva lesione o violazione nei confronti della società: tale forma va a differenziarsi dalla forma di amministrazione cd. congiuntiva, la quale prevede il consenso di tutti i soci amministratori per le operazioni sociali svolte da parte di un singolo socio, in applicazione dell'articolo 2258 c.c., salva la libertà di azione per il singolo al fine di tutelare la società da un danno grave ed imminente per la società.

Nelle società di persone appare dubbia la possibilità, per un soggetto estraneo alla stessa, di rivestire il ruolo di amministratore³²: a tal proposito si evidenziano due filoni dottrinali nei quali da un lato si evidenzia negativamente tale possibilità, attribuendo tale potere esclusivamente a soggetti interni alla società; dall'altro si evidenzia un filone caratterizzato da dottrina maggioritaria in funzione del quale si evidenzia come la carenza di una norma specifica in senso di divieto, renderebbe possibile l'ipotesi di nomina per quanto riguarda le società di persone, incontrando l'unico limite nell'articolo 2318 c.c. comma 2, per ciò che riguarda anche i soci accomandatari.

Tale ultimo obbligo evidenzia come il potere gestorio possa essere affidato a soci accomandatari, partecipanti alla società e responsabili in modo illimitato; altresì, altro elemento idoneo ad evidenziare l'esclusione del terzo amministratore dall'ambito societario appare concretizzarsi all'interno dell'articolo 2266 del codice civile, nella parte in cui appare attribuibile, "salvo patto contrario, a ciascun socio amministratore"³³: in tale ambito anche la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato nella decisione n. 3887/1996, che "le parti possono parzialmente derogare a tale disciplina, affidando l'indicata rappresentanza a persone che non possiedono la qualità di socio"³⁴.

Ciò rende definitivamente evidente come, nel silenzio normativo, possa attribuirsi una posizione gestoria di un amministratore esterno non incluso nell'ambito societario.

Oltre all'ambito di nomina dell'amministratore, particolare rilievo deve essere attribuito ai sistemi di revoca degli stessi, concretizzati nell'articolo 2259 c.c., il quale prevede la possibilità di revoca solo nei casi in cui sussista il concetto di "giusta causa", prevedendosi come nel caso di nomina posta con atto separato debba sussistere la revocabilità all'interno del mandato conferito: in tali casi, la revoca potrà essere sollecitata da parte di ciascun socio.

Sarà proprio il mandato il documento nel quale saranno cristallizzate le regole e i diritti riconosciuti agli amministratori e sui quali si fonderà buona parte della gestione societaria; tantopiù, saranno previsti i sistemi di rappresentanza, qualora concessi dai mandanti, con la

³² Per comprendere meglio tale dibattito si veda R. Guglielmo, Studio CNN n. 5618/I/2005 "Riflessi della riforma sull'amministrazione delle società di persone", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 31 marzo 2005.

³³ Articolo 2266 c.c. comma 2.

³⁴ Cass. Civ. sez. III, sent. n. 3887/1996, 26.04.1996.

conseguente attività giuridica vincolante per la società³⁵, costituente i cd. “uffici di esternazione”³⁶.

Proprio la rappresentanza costituisce l’oggetto dell’articolo 2266 c.c., prevedendo come qualora non vi sia una pattuizione diversa, “la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale”³⁷; tale circostanza potrà essere plausibilmente modificata in adempimento dei disposti previsti da parte dell’articolo 1396 c.c., laddove è indicata la modificazione della rappresentanza della società, con necessaria pubblicità nei confronti dei soggetti terzi.

Tale conoscenza e conoscibilità risulta fondamentale per l’opponibilità, con la naturale conseguenza che le cause estintive o limitative del potere, che siano ignorate in buona fede dai terzi, risulteranno comunque non opponibili.

La responsabilità solidaria degli amministratori nei confronti della società, derivante dagli obblighi impostigli, sarà evidenziata all’interno dell’articolo 2260 c.c., laddove sarà prevista l’obbligatorietà: chiaramente prevista e prevedibile la possibilità di esenzione qualora gli stessi amministratori dimostrino la propria estraneità alle condotte contestate, soprattutto in relazione alla colpa derivante da negligenza, imprudenza ed imperizia: inoltre, a salvaguardia dell’attività amministrativa, saranno previsti gli interventi dei soci non amministratori, i quali provvederanno a richiedere agli amministratori di rendicontare tutte le attività poste in essere e i documenti prodotti nell’attività rappresentativa della società.

Nel caso in cui rilevino delle cause legittime di scioglimento, previste dall’articolo 2272 c.c., gli amministratori, stante la natura di tipo estremamente delicata delle stesse, dovrà rendere edotti di tali circostanze i soci, intervenendo attraverso una monetizzazione dei beni, liquidazione dei passivi e ripartizione degli utili esistenti³⁸; i soci detentori di potere di gestione potranno esercitare tale potere solo, in fasi di scioglimento della società, orientandolo alla tutela del patrimonio societario, “*limitatamente agli affari urgenti*”³⁹.

Tale fase temporanea, che si concluderà con la liquidazione della società, prevederà un’attività di relazionamento ai liquidatori dell’attività gestoria compiuta, inclusivo di consegne documentali, oltre ad una congiunta attività di individuazione di attività, passività e

³⁵ Così come previsto dagli artt.2260 comma 1 e 1703 ss. Codice Civile.

³⁶ Paolo Spada, Tratto da “La disciplina delle S.r.l.”, dispense del Corso di Diritto Commerciale Progredito.

³⁷ Articolo 2266 c.2 c.c..

³⁸ I documenti contabili e la loro redazione, nella fase di liquidazione, dovrà essere posta in essere dagli amministratori prima e dai liquidatori poi, come stabilito dalla nota n.5 OIC.

³⁹ Articolo 2274 c.c.

rendicontazione, redatta comunemente: queste circostanze valgono sia per le società di tipo semplice, sia per quelle generalmente individuate sotto il concetto di società di persone.

3. Gli elementi di novità e analogie con le precedenti disposizioni sulla responsabilità dell'organo preposto alla gestione

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa, la cui attuazione è stata a più riprese predisposta e rinviata, costituisce fondamento del nuovo regime di gestione delle Crisi aziendali: in tale ambito, ruolo fondamentale è rivestito dalla tempestiva risoluzione e allerta che gli organi gestori attuano in circostanze paventate di crisi, attraverso la riassegnazione dei poteri e compiti organizzativi e di controllo degli organi societari.

Il compito attribuito agli organi di controllo ed al revisore della società, sono comunemente orientati alla verifica dello stato societario in modo da comprendere anticipatamente eventuali segnali di "criticità", così da renderne edotti gli amministratori: questi ultimi saranno soggetti alla segnalazione agli organismi di composizione della crisi, da parte del revisore o dagli organi gestori, qualora pongano in essere attività omissive o carenti.

In effetti, con il nuovo Codice della Crisi viene ad essere modificata la legge fallimentare del 1942, sebbene l'integrazione con la stessa sia sottoposta ad un'opera di armonizzazione che apparirà compiuta solamente nel momento in cui vi sia l'effettiva validità dello stesso.

Le novità principali inerenti il nuovo Codice della Crisi, attuato in virtù della delega prevista dalla L. 155/2017, appaiono evidenti nelle procedure di allerta previste dall'articolo 12 e nella necessaria previsione per le s.r.l., specificamente negli organi di controllo e revisione, laddove sono stati modificati gli elementi previsti per la loro nomina: tale ultimo elemento appare come naturale conseguenza del ruolo di maggior rilievo assunto dagli organi di controllo interno nei casi di segnalazione.

L'organo amministrativo, invece, apparirà fortemente modificato nell'attribuzione dei compiti e responsabilità ad essi relativi, con la conseguente necessaria riorganizzazione del sistema imprenditoriale, con la specifica individuazione dei meccanismi di allerta validi per le piccole e medie imprese, escludendone pertanto società quotate o di grandi dimensioni: la stessa Raccomandazione emanata dall'Unione Europea ha previsto la definizione di piccola e media impresa, fondandole sull'essere inferiore a 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni ovvero attivi patrimoniali inferiori a 43 milioni.

I sistemi di allerta previsti saranno individuati in capo a soggetti dotati di una specifica qualifica all'interno della società, prevedendone veri e propri obblighi, così come previsto

anche da parte del codice civile nei confronti dell'imprenditore, qualora si rilevi in modo anticipato la possibile sussistenza di una crisi aziendale: i doveri organizzativi, espressamente inclusi all'articolo 3 del D.L. 14/2019, pone in capo al debitore il dovere di predisporre tutte le misure atte a segnalare in modo anticipato gli eventuali stati di crisi al fine di porvi preventivo rimedio; altresì, nei confronti dell'imprenditore collettivo, la legge predispone l'obbligo di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"⁴⁰.

Stante l'assoluta innovazione riguardante gli obblighi di controllo da parte degli organi e dei revisori, lo stesso articolo 14 del D.L. 14/2019 ne prevede un'organizzazione articolata in diverse fasi: da un lato emerge il ruoto di controllo attribuito agli organi gestori, con la specificazione della comunicazione dello stato "preoccupante" agli amministratori; dall'altro emergerà con forza la casistica riferita ai casi di comportamenti non corretti degli organi gestori, in cui l'obbligo di comunicazione all'organismo di composizione della crisi riguarderà i revisori o gli organi di controllo; ciò che emerge, rispetto all'orientamento passato relativo solamente alla necessità di predisposizione dell'ambito organizzativo societario, è un vero e proprio obbligo di comunicazione e di allerta nei casi in cui rilevi un pericolo per l'assetto societario.

Sarà proprio in tali casi che emergerà la possibilità di sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, laddove vi siano obblighi societari che facciano emergere responsabilità più elevate, ricadenti all'interno dell'articolo 330 del D.L.14/2019 laddove viene enunciata la bancarotta semplice con pene tra 6 mesi e 2 anni ovvero le fattispecie di bancarotta semplice a carico di soggetti qualificati come amministratori e sindaci, che abbiano "concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge"⁴¹, facendo emergere un obbligo riconosciuto dalla legge e che evidenzi una responsabilità dei soggetti "controllori" nel peggioramento delle condizioni societarie che sia ad essi teleologicamente riconducibile⁴²: sarà proprio dimostrando tale assenza di causalità nonché la tempestività della comunicazione, che l'organo di controllo potrà evitare le sanzioni o conseguenze da esse derivanti.

⁴⁰ Articolo 375 comma 2 D.L. 14/2019.

⁴¹ Articolo 330 D.L. 14/2019.

⁴² Tale comportamento sarà punibile dall'articolo 323 del D.L. 14/2019 ovvero, qualora si evidenzi una vera e propria attività fraudolenta, da parte dell'articolo 329 D.L. 14/2019.

L'attività di comunicazione e gestione della crisi secondo modalità tempestive è alla base dell'odierna riforma, tanto che lo stesso articolo 379 del D.L.14/2019 è intervenuto modificando l'articolo 2477 del codice civile laddove prevede la necessità di nomina dell'organo di controllo o di revisione, nelle società a responsabilità limitata, qualora le stesse registrino, per almeno due esercizi seguenti, un attivo patrimoniale o ricavi per almeno 2 milioni di euro ovvero una media di occupazione di almeno 10 dipendenti; chiaramente, non travalicando tali limiti per tre esercizi, non vi sarà obbligo di nomina, evidenziandosi così un chiaro riferimento alla volontà del legislatore di prevedere una maggiore rilevanza dei controllori nella gestione societaria.

Ciò nonostante, la gestione degli atti di nomina degli organi di controllo appare essere visibilmente allungata, nelle tempistiche, da parte dello stesso decreto: viene infatti previsto l'obbligo di uniformare l'atto costitutivo, in capo alle società a responsabilità limitata, entro nove mesi dall'approvazione della normativa prevista dal D.L. 14/2019⁴³; nell'arco temporale tra la deliberazione e la modifica, l'atto costitutivo conserverà le proprie regole, riferendosi a quelli che sono i due precedenti esercizi, antecedenti al termine finale relativo al necessario adeguamento statutario previsto al termine dei nove mesi concessi.

La stessa tempistica così concessa è stata oggetto di attenta valutazione da parte del legislatore, soprattutto in riferimento alla relazione ministeriale collegata al decreto laddove si prevede come un lasso temporale maggiormente ampio finirebbe per non garantire il corretto funzionamento del sistema creato e finirebbe per rendere inutili i sistemi preventivi di allerta nei casi di crisi aziendale: sarà pertanto utile verificare che gli Statuti societari contengano clausole di rinvio a disposizioni di legge, le quali prevederebbero così l'obbligo di nominare gli organi di controllo entro trenta giorni; viceversa, infatti, si finirebbe per dover adeguare le clausole di tipo analitiche entro lo scadere dei nove mesi concessi dalla normativa, termine difficilmente rispettabile da parte dell'assemblea societaria chiamata a nominare gli organi di controllo.

⁴³ L'articolo 379 c.3 D.L. 14/2019 prevede che "le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro nove mesi dalla predetta data".

4. Profili di responsabilità degli amministratori e strumenti di limitazione della stessa

A seguito delle modifiche apportate da parte del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, soprattutto in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 378 della L. 155/2017 agli articoli 2476 e 2486 c.c., appare evidente come le azioni di responsabilità riguardanti i soggetti amministratori saranno destinate ad aumentare come, ad esempio, avviene nei casi di procedure concorsuali laddove il curatore, in presenza di enormità di passivo e di esiguità dell'attivo, ponga in essere azioni a tutela dei creditori sia attraverso azioni nei confronti degli amministratori, sia nei confronti di altri soggetti della società quali sindaci, revisori e liquidatori.

Tale ultima azione, invero, evidenzia un problema di quantificazione del danno, talvolta risolta mediante l'applicazione dell'articolo 378 della L.155/2017: l'unitarietà dell'azione di responsabilità, così esperibile, sarà applicabile sia nei confronti degli organi di direzione che di controllo e sia da parte dei soggetti creditori che dalla società in modo diretto; da tali azioni, esperite nell'ambito delle procedure fallimentari, la giurisprudenza ha evidenziato come i casi in cui vi siano applicazioni difformi da ciò che è previsto da parte dell'articolo 2486 del codice civile facciano emergere la responsabilità degli amministratori soprattutto nei casi in cui vi sia la riduzione del capitale legale al di sotto del limite legale.

Tali ultime circostanze appaiono concretizzarsi nei casi in cui emerga responsabilità derivante dall'articolo 2447 c.c. per ciò che riguarda le società per azioni e nei casi di cui all'articolo 2482-ter c.c. nei casi di società a responsabilità limitata⁴⁴, nei quali è frequente il caso in cui sono gli stessi amministratori a non applicare le normative, provvedendo alla ricapitalizzazione della società o alla messa in liquidazione, finendo per porre in essere un'attività vietata di continuazione dell'attività imprenditoriale, pur ben consapevoli della impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale in virtù del passivo societario, finendo per procrastinare solamente il fallimento: tipicamente, tali condotte sono poste in essere da parte di amministratori non consapevoli della condizione economica societaria e delle condizioni

⁴⁴Sebbene a causa della mancata chiarezza di entrambe le norme non vi sia l'applicabilità del concetto del "senza indugio", in riferimento ai casi di riunioni dell'assemblea societaria che debbano provvedere alla ricapitalizzazione o alla liquidazione della società.

negative degli esercizi precedenti⁴⁵ o, anche avendone contezza, decidano comunque di proseguire l'attività sociale, finendo per porre in essere attività caratterizzate da mala fede.

La vera difficoltà riguarderà la quantificazione in modo specifico del danno alla società in fase fallimentare, da individuarsi come naturale conseguenza della condotta degli amministratori e posta in essere violando quelle che sono le disposizioni previste sia dalla legge nonché dallo Statuto; chiaramente, l'individuazione dei suddetti danni sarà maggiormente complessa allorquando le scritture contabili non siano corrette o risultino incomplete ovvero in assenza di specifica individuazione della data di accertamento della passività patrimoniale.

Per ovviare alla problematica dell'individuazione del danno, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha favorito tale individuazione nella differenza esistente tra attivo fallimentare ed il suo passivo; anche in presenza di un lasso temporale consistente tra la condotta degli amministratori derivante dal fallimento e la fase di totale venir meno del capitale, la giurisprudenza ha previsto la possibilità di provvedere alla liquidazione equitativa del danno: tale circostanza emerge in modo chiaro in una decisione del Tribunale di Milano⁴⁶ laddove è stata prevista, stante l'impossibilità di definizione in modo analitico dei danni derivanti dai comportamenti degli amministratori, in virtù del tempo trascorso rispetto al danno al patrimonio sociale, sarà consentita la determinazione del danno mediante attività equitativa.

Nella fase antecedente alle modifiche poste in essere con l'articolo 378 del Codice della Crisi d'Impresa, la quantificazione del danno societario era valutata equitativamente solo in modo subordinato o accessorio rispetto all'intera entità del danno, prevedendosi come regola fondamentale il disposto dell'articolo 1226 c.c., laddove si individua come solo nel caso in cui non vi sia la possibilità di individuazione precisa dell'entità del danno, si possa adoperare la valutazione di tipo equitativo: pertanto, la valutazione giurisprudenziale doveva fondarsi sulla valutazione dell'accertamento analitico del danno e, solo qualora questo risultasse impossibile, porre in essere una valutazione di tipo equitativo.

⁴⁵ Talvolta le riduzioni di capitali sono talmente consistenti da rappresentare una riduzione al di sotto del limite legale.

⁴⁶ Tribunale di Milano, sentenza n.7534 del 05/07/2017.

4.1 Le modifiche alla responsabilità degli amministratori apportate dal Codice della Crisi d'impresa

Le modifiche poste in essere dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa hanno riguardato, in modo sostanzioso, anche la responsabilità degli amministratori, provvedendo ad una variazione rilevante del Codice Civile⁴⁷, nella parte in cui prevedeva già tale figura.

L'articolo 378 del neo introdotto Codice è intervenuto modificando l'articolo 2476 c.c., provvedendo all'introduzione del sesto comma, nel quale viene regolamentata la responsabilità degli amministratori⁴⁸ della società nei confronti dei creditori della stessa, attinente a violazioni relative alla tutela del patrimonio aziendale, individuando altresì attività esperibili dai creditori nei confronti degli stessi, sia in caso di rinuncia all'azione, comunque esperibile in caso di non soddisfazione sul patrimonio societario, sia in caso di attività transattiva che sarà comunque impugnabile attraverso azioni revocatorie⁴⁹.

Sebbene l'articolo 2476 c.c. pone in essere l'individuazione specifica dei tipi di attività esperibili, l'articolo 2486 c.c. ne conferma l'orientamento giurisprudenziale finendo per positivizzare l'attività equitativa di individuazione dei danni, cosicché l'individuazione del proprio valore appare maggiormente semplice: è proprio al comma 3 dello stesso articolo che il legislatore ha previsto la possibilità per i giudici di procedere ad una valutazione solamente sommaria del danno evidenziando come “se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”⁵⁰.

Tale orientamento è stato richiamato anche da interventi giurisprudenziali della Cassazione laddove, con una recente sentenza del 2019⁵¹, ha confermato come “deve ritenersi ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa: sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso ad un tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile per avere il

⁴⁷ ABRIANI N., ROSSI A., Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in *Le Società*, 2019.

⁴⁸ FERRO M., “Codice della Crisi d'Impresa: solo agli amministratori spetta la gestione societaria”, pubblicato su “*Il Quotidiano Giuridico*”.

⁴⁹ Sul tema LO CASCIO G., “Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura”, *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, n. 3/2019, p. 263, Ipsoa, Milano.

⁵⁰ Articolo 2486 c. 3 Codice Civile.

⁵¹ Corte Cassazione, sez.I, sent. n.24431 del 30.09.2019.

curatore allegato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, inadempimenti da parte dello stesso che risultino idonei a porsi quali cause del danno lamentato; sia con ricorso, in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali”.

Capitolo Terzo

Profili di responsabilità in relazione alle novità introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa

1. La responsabilità civile del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale riveste un ruolo fondamentale nella fase gestoria delle società quotate e non, rispettivamente disciplinati da parte del TUF e dal Codice Civile quali fonti normative dedicate, ponendo in essere specifici compiti inerenti la verifica della corretta amministrazione, del rispetto di Leggi e statuti nonché valutando la correttezza del sistema organizzativo posto in essere dalla società: specificamente, per ciò che riguarda la corretta amministrazione, procederà a verificare il rispetto delle regole aziendali rispetto agli atti posti dalla stessa, escludendo chiaramente valutazioni di merito non pertinenti⁵².

Per ciò che riguarda, invece, il rispetto di leggi e statuti, nonché del sistema organizzativo, c'è da specificare come nel primo caso si assiste ad una tutela fondata sulla verifica della conformità alle normative richieste, siano esse interne o esterne; nel secondo caso il compito del collegio sindacale sarà fondato sul controllo dell'organizzazione aziendale, orientato ad assicurare un elevato livello di responsabilità e competenza nell'attuazione delle funzioni conferite in relazione ai fattori aziendali caratterizzanti quali organigramma e dimensioni.

Data la rilevante natura dei compiti attribuiti ai sindaci, i profili di responsabilità a cui gli stessi saranno sottoposti hanno evidenziato una rilevanza crescente: la stessa Suprema Corte è intervenuta molteplici volte a definirne i caratteri fino a giungere, in una recente sentenza⁵³, a porre un'esatta delimitazione dei tratti e delle responsabilità gravanti sul collegio sindacale, nei casi di omissione ovvero di carenza di controllo, in relazione ai comportamenti illeciti posti in essere dagli organi di amministrazione di società di capitali⁵⁴.

⁵² Sul tema: TRIMARCHI G., Codice della Crisi: riflessione sulle prime norme”, in “Notariato”, 2, 2019.

⁵³ Cass, Sez. I, Ord., 11 dicembre 2020, n. 28537.

⁵⁴ R. Russo “Collegio Sindacale e prevenzione della Crisi d'impresa”, pubblicato in “Giurisprudenza Commerciale” Editore Giuffrè, 2018, Fascicolo n.1.

Chiaramente, infatti, le attività di controllo dei sindaci dovranno essere necessariamente caratterizzati da adempimenti posti in essere mediante professionalità e diligenza⁵⁵, prevedendosi altresì una responsabilità concorrente degli stessi con gli amministratori, qualora dalla propria mancata vigilanza siano sorti danni evitabili, attraverso la propria attività conforme: tale funzione di controllo riguarda anche altri organi della società⁵⁶, orientando tutta l'organizzazione a sistemi prestabiliti di vigilanza, facendo necessariamente sì che la colpevolezza sia caratterizzante nei casi di condotta omissiva, con la conseguente esclusione della responsabilità oggettiva se non venga dimostrato un nesso di causalità tra condotta ed evento.

Proprio la condotta farà emergere una duplice responsabilità, riguardante sia casi di fatto proprio, sia casi di tipo omissivo, dei sindaci unitamente agli amministratori: specificamente nel caso di attività omissiva derivante da atto illecito di altri soggetti, dovranno essere necessariamente accertati tutti gli elementi che abbiano generato la condotta, ovvero l'attività d'inerzia, l'evento altrui pregiudizievole e il nesso di causalità esistente tra la condotta e l'evento; è stata proprio una pronuncia della Suprema Corte, recentemente emanata, a specificare la definizione di nesso di causalità prevedendo come “il nesso causale tra la condotta inerte anti doverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile “⁵⁷.

Pertanto, i doveri previsti in capo ai sindaci da parte dell'articolo 2043 c.c., saranno riferibili all'intero sistema societario, tutelando indistintamente gli interessi dei soci e quelli dei creditori sociali, sia in riferimento ai meri controlli formali di tipo amministrativo ma ampliandosi anche all'individuazione ed al trattamento di informazioni specifiche dell'attività aziendale;

⁵⁵ Così come previsto anche dall'articolo 2407 c.c.

⁵⁶ Si ricordino anche gli Organismi di Vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/2001.

⁵⁷ Cassazione civile, sez. I 12 luglio 2019 n.18770.

chiaramente, i principi di corretta amministrazione rivestiranno un ruolo fondamentale in rapporto alla possibilità di emersione di responsabilità per violazione dei doveri di vigilanza da parte dei sindaci, qualora gli stessi taccino sulla sussistenza di violazioni di legittimità di tipo evidenti.

Il nesso di causalità, da provare a carico del soggetto che ponga in essere azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, verrà dimostrato nei casi in cui l'attivazione dei doveri del sindaco avrebbe ipoteticamente escluso il danno ovvero contrastato il verificarsi del fatto illecito; la stessa Cassazione ha evidenziato che per prevedersi l'esonero dalla responsabilità, il sindaco deve aver posto in essere tutti i tentativi di poteri di tipo impeditivo attribuitigli dalla legge, in ossequio a doveri di diligenza⁵⁸ e buona fede.

Il sindaco dovrà effettuare acute attività di controllo approfondite, da esplicarsi anche attraverso attività informative e di ispezione, anche se le stesse collidano con le scelte poste in essere dagli amministratori, facendo ricorso a tutte le attività strumentali individuate dall'ordinamento come inviti ad evitare la persistenza dell'attività contestata, ricorso giurisdizionale per riduzione del capitale, solleciti in riferimento a delibere dell'assemblea, ricorso per la nomina dei soggetti liquidatori: in carenza delle stesse attività potrà rilevarsi anche la responsabilità solidaria degli stessi.

Nell'azione di responsabilità sarà l'organo sociale a dover tentare di evitare le conseguenze dell'azione, rilevabili nel caso di colpa in conoscenza e di omissione nell'attivazione: nel primo caso verrà valutata la carenza di attivazione in presenza di chiari segnali di pericolo, derivanti da omissione colposa di rilevazione della gestione illecita degli organi di amministrazione; nel secondo caso, invece, il sindaco dovrà impedire il proseguimento dell'attività dannosa con la propria attività, rilevandosi come l'inerzia alla stessa possa essere interpretata come colpa.

Attraverso un'attività giurisprudenziale della Suprema Corte si è previsto come tale responsabilità si origini già dalla designazione del sindaco, non rilevandosi che la responsabilità per mancata produzione di un documento possa essere imputabile al precedente amministratore, dovendo lo stesso dimostrare lo sforzo posto per adempiere alle situazioni precedenti così come le dimissioni non possano esimere da responsabilità, se non unitamente ad una fattiva attività volta alla risoluzione degli illeciti.

Sarà l'attore a dover provare la sussistenza della responsabilità sul sindaco, facendone emergere l'attività lesiva e gli eventuali segnali non valutati adeguatamente: il sindaco, dal canto proprio,

⁵⁸ "Corporate Governance e doveri d'informazione nella Crisi d'impresa" di N. Abriani, pubblicato su "Rivista di diritto dell'Impresa", Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, Fascicolo n.2.

potrà solamente intervenire dimostrando l'impossibilità di attivarsi in modo adeguato al fine di risolvere e impedire l'evento dannoso.

2. La responsabilità dell'organo di Controllo

Alla luce delle modifiche sostanziali apportate dal Codice della Crisi d'Impresa, un ruolo rilevante è stato posto in essere nel campo della delimitazione delle responsabilità dei soggetti deputati ad attività di controllo, che ha riguardato la responsabilizzazione di figure quali i revisori ed i sindaci.

Ciò che attualmente viene individuato come generico, assorbe una peculiare caratterizzazione degli specifici compiti attribuiti alle singole figure, facendo emergere particolari situazioni di negligenza degli stessi; ciò in un'ottica destinata non più alla gestione della crisi quale fattispecie irreparabile bensì, soprattutto in relazione alle modifiche apportate dal nuovo codice della crisi d'impresa, in ottica di recupero della vita aziendale e della produttività della stessa: proprio in tal senso sono state introdotte apposite strutture presso le Camere di Commercio, da poter adire in casi di segnali di dissesto.

Chiaramente il ruolo principale in situazioni di crisi è stato attribuito, da parte del nuovo codice, ai soggetti chiamati a porre in essere attività di controllo, principalmente in virtù del fatto che nel nostro Paese il concetto di "crisi" viene ad essere ancora inteso in un'accezione estremamente negativa e non come mero evento che può occorrere nella vita aziendale, provocando una chiara volontà dell'imprenditore di evitare di "pubblicizzare" tale circostanza⁵⁹, per paura di perdere reputazione e rapporti commerciali: così facendo, però, lo stesso presta il fianco ad una gestione non ponderata della società, finendo spesso per aggravare la già precaria situazione economica della stessa, tanto da sfociare in vera e propria insolvenza. Proprio per evitare tale circostanza, gli organi di controllo, individuati dal legislatore, assumono il rilevante obiettivo di guida nel permettere all'impresa di tornare sulla "retta via", procedendo alla composizione del dissesto ovvero alla propria riduzione⁶⁰: normativa di riferimento in tal senso, in relazione alle società di capitali, appare essere attribuita all'articolo 2381 c.c. ed, in particolare, al comma 5 dello stesso laddove si prevede la possibilità in capo

⁵⁹ Sul tema: "Emersione e gestione tempestiva della crisi: innovazioni e potenziali criticità nella legge n. 155 del 2017" di E. Brodi, pubblicato su www.giustiziacivile.com, 30 Ottobre 2018.

⁶⁰ "Collegio Sindacale e prevenzione della Crisi d'impresa" di R. Russo, pubblicato in "Giurisprudenza Commerciale" Editore Giuffrè, 2018, Fascicolo n.1.

agli amministratori delegati di riferire al sia al consiglio di amministrazione sia al collegio sindacale, la previsione dell'andamento generale e l'andamento attuale della stessa società.

Altresì, proprio con l'introduzione del codice della Crisi, in particolare all'articolo 14, il legislatore ha previsto una serie di procedure d'allerta, attuabili in capo ai controllori, laddove ha esplicitato come il collegio sindacale, il revisore e la società di revisione abbiano l'onere di verifica sull'operato degli amministratori affinché gli stessi procedano ad una valutazione corretta dell'assetto organizzativo, della situazione economico-finanziaria e sulla gestione futura della società: tali circostanze evidenziano una rilevantissima attività di supervisione da parte dei detti organi, enunciandosi anche la necessità di procedere alla segnalazione tempestiva di evidenti motivi di crisi in capo all'organo di amministrazione; facendo emergere da tale circostanza una duplice considerazione inerente, da un lato, il momento della messa in essere dell'attività da parte dei controllori, che si fa coincidere con la "zona di insolvenza" o in prossimità della stessa⁶¹, dall'altro riferita all'individuazione degli strumenti attribuiti dal legislatore a sindaci e revisori per porre in essere l'attività di controllo e degli indicatori che gli stessi devono valutare⁶².

Quanto ai profili di responsabilità che potranno ricadere sugli organi di controllo che abbiano disatteso la propria attività in situazione di crisi, bisognerà ulteriormente differenziare tra le figure di sindaci e revisori, in quanto tra le due figure sorgeranno condotte pregiudizievoli differenziate e non omogenee: in particolare, in riferimento alle attività poste in essere dai sindaci emergerà una responsabilità derivante dall'applicazione dell'articolo 2407 c.c. laddove si prevede la necessità dei sindaci di porre in essere la propria attività con diligenza e in modo professionale, essendo responsabili altresì della verifica della veridicità dei fatti e dei documenti visionati o trattati in adempimento del proprio ruolo.

Appare evidente come la volontà del legislatore si fondi sulla "buona condotta" del sindaco, garantita da un'attribuzione di correttezza tecnica e professionale elevata, che fa emergere anche la possibilità di graduazione della responsabilità⁶³ in relazione alle direttive attribuitegli nonché a tutte le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impresa, unitamente al sistema interno di gestione; specificando, si evidenziamo una generalità di responsabilità dirette in capo ai sindaci, così definite in virtù della strettissima correlazione alla figura degli stessi.

Nel secondo comma dell'articolo 2407 c.c. si prevedono delle fattispecie di tipo individuale, indirettamente collegate a condotte di tipo negligente che fanno emergere la responsabilità

⁶¹ M. Bana "Obblighi di adeguati assetti a prescindere dallo stato di crisi", pubblicato su "Il Quotidiano del Commercialista" in www.eutekne.info, 10 Aprile 2019.

⁶² L'articolo 13 del Codice della Crisi d'impresa evidenzia gli "indicatori di crisi".

⁶³ Domenichini, Il collegio sindacale nelle società per azioni, in Trattato Diritto Privato, editore Utet (nt. 16).

solidale dei sindaci nelle azioni ed omissioni poste in essere dagli amministratori, che abbiano provocato danni che non si sarebbero realizzati qualora tale controllo fosse stato correttamente esperito: tale responsabilità sui sindaci ricadrà nei casi di amministratori che arrechino danni alla società o a terzi per comportamento non adempiente, nei casi in cui gli stessi sindaci non abbiano posto in essere attività di controllo con normale diligenza e qualora sussista un chiaro nesso di causalità con l'omesso controllo degli organi di vigilanza nella generazione del danno; chiaramente, tale situazione di responsabilità solidaria comporterà la possibilità di azione di regresso da parte dell'adempiente nei confronti dei responsabili solidari, con pari responsabilità individuale emergente nei casi di collegio sindacale.

Per ciò che attiene ai revisori legali, la responsabilità degli stessi è prevista all'interno dell'articolo 15 del D.lgs. 39/2010 laddove viene individuata, al comma 1, la responsabilità solidaria dei revisori legali e delle società di revisione sia tra di esse sia unitamente agli amministratori, per i danni commessi nei confronti dei terzi e dei soci.

Appare, a tal uopo, evidente la differenza di disciplina insistente tra la normativa riguardante i sindaci e quella dedicata ai revisori, materializzatasi "nei rapporti interni tra i debitori solidali essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato"⁶⁴, facendo apparire un ulteriore principio di tipo solidaristico in capo ai revisori ovvero il principio di proporzionalità in virtù del quale taluno di essi potrà essere chiamato alla soddisfazione di obbligazioni di tipo risarcitorio in proporzione a quello che è l'apporto arrecato alla produzione del danno, salvo la possibilità di azione di regresso in tal modo proporzionata; finalizzandosi, chiaramente, una complicazione ulteriore rispetto al profilo sindacale⁶⁵.

Ulteriore precisazione involge la fattispecie che vengano inclusi, all'interno dell'attività di concorso nella produzione del danno, sia il responsabile che i soggetti che vi abbiano partecipato, facendo sì che non venga esclusa la responsabilità altrui solo per il mero fatto di non essere firmatari dell'atto dannoso: a tal proposito, modalità di richiesta di risarcimento del danno, sono espletabili entro un quinquennio dalla scadenza dell'attività di tipo revisionale posta in essere.

In generale, nell'ambito dei soggetti di controllo, saranno comunemente ravvisabili le possibilità di contestazione solamente quando vengano meno tali obblighi, nonché vi siano violazioni degli obblighi di diligenza; così come saranno previsti elevati ambiti di soggetti controinteressati, tra cui i terzi, le compagnie societarie e i creditori: pertanto da un lato, per i

⁶⁴ Art.15 del D.Leg. 39/2010.

⁶⁵ Le differenze esistenti tra la disciplina della responsabilità dei sindaci e quella dei revisori è trattata dal Prof. Bruno Munda nelle lezioni di Tecnica Professionale Corso Progredito, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa, anno accademico 2018-2019.

sindaci saranno individuati i doveri all'interno dell'articolo 2403 c.c.⁶⁶, dall'altro i revisori dovranno adeguare le proprie attività ai sensi del D.Lgs.39/2010 e in applicazione dei concetti individuati per le verifiche stesse.

Saranno proprio tali concetti a delineare, qualora applicati in modo idoneo, una esenzione da responsabilità anche nei confronti dello stesso collegio sindacale, soprattutto nei casi in cui si voglia garantire la possibilità di continuità all'attività dell'azienda, procedendo ad una verifica da parte dei controllori interni e esterni alla società: i sindaci, ad esempio, posta in essere una condotta di tipo negligente, dovranno verificare la correttezza del rispetto dello statuto e della legge di tutti gli atti procedurali e formali destinate alle deliberazioni dei consessi sociali inerenti agli aumenti e diminuzioni del capitale, trasformazioni sociali, modifiche strutturali della società, le quali richiedono maggiori attenzioni e cautele.

La verifica sulla corretta applicazione dei principi di amministrazione dell'organo gestorio, potrà prevedere una responsabilità solidale e concorrente in capo all'intero collegio sindacale, così come avviene nei casi in cui gli amministratori non pongano in essere attività necessarie quali deliberazioni inerenti perdite rilevanti del capitale sociale, nei casi in cui vi sarà la responsabilità degli organi di controllo per non aver posto in essere attività atte a sollecitare l'attività degli amministratori; proprio la corretta amministrazione rappresenterà il fulcro delle scelte gestorie in ambiti di organizzazione e di amministrazione, soprattutto in fasi di crisi, confermando ulteriormente la rilevanza della posizione sindacale.

Infatti, già la posizione sindacale nella fase di ordinaria gestione societaria assumeva una fortissima rilevanza in quanto orientata a verificare l'organizzazione strutturale e l'idoneità di tutte le procedure interne di valutazione e la divisione dei compiti tra i vari organi; orbene, la rilevanza di tali compiti assume un'importanza ancora maggiore secondo quella che è l'attuale logica di intervento tempestivo rivolto alla rilevazione anticipata dei casi di crisi d'impresa, come previsto dal codice medesimo⁶⁷: tali elementi costituiscono infatti un rilevante strumento volto all'individuazione delle prime problematiche di crisi, con un ruolo fondamentale attribuito sia ai sindaci che ai revisori della società, con la conseguente responsabilizzazione in casi di omissioni o carenze di vigilanza.

Qualora, benché la regolarità di segnalazione degli organi di controllo nei confronti dei gestori della società, gli stessi rimangano inermi, non potranno essere previste responsabilità alcune in

⁶⁶ Unitamente a quelli che sono i dettami degli ordini professionali.

⁶⁷ N. Abriani, "Doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci", in "La riforma del Fallimento", Guida Giuridica, pubblicato su Italia Oggi, 23 Gennaio 2019.

capo agli stessi⁶⁸: allo stesso modo, però, sarà prevista una responsabilità degli organi di controllo nei casi in cui i revisori dolosamente pongano in essere tali segnalazioni solo a fini personali e speculativi, senza alcun fondamento giuridico ed economico; riconoscendo così anche l'eventuale responsabilizzazione dei soggetti esterni alla società che, per favorire imprese esterne, pongano in essere documentazioni e certificazioni assolutamente non veritiere.

Tale ultima circostanza finisce per prevedere attribuzioni che, in caso di correttezza documentale, non sarebbero state poste prevedendo, ad esempio, aumenti di capitale o linee di credito e finanziamento ovvero la conclusione di contratti particolarmente vantaggiosi: in tali casi, la responsabilità andrà ad emergere nei confronti degli amministratori e nei confronti degli stessi revisori; sebbene ciò, rileverà la possibilità di responsabilizzazione dei revisori anche all'emergere di mere attività di tipo chiaramente non diligente ovvero professionalmente imprudenti, qualora da un errore degli stessi emerga un pregiudizio per la correttezza dei risultati ottenuti.

Tale situazione emergerà, inoltre, qualora il livello di errore sia particolarmente elevato e sia concretizzato da livelli carenti di informazione, senza rappresentazioni di bilancio adeguate, in carenza di attività di controllo⁶⁹: da tale circostanza appare evidente come lo stesso legislatore del 2019 abbia teso ad aumentare la responsabilizzazione dei revisori e sindaci, partendo dalla normativa previgente e fortificandone il significato, ampliandone le fattispecie di inadempimento alle circostanze fattuali di crisi dell'impresa, procedendo ad una maggiore garanzia di tutela dell'intero patrimonio dell'azienda nei confronti dei creditori e tentando di preservare l'iniziativa finanziaria per il proseguimento dell'attività, con la tutela del rischio posto nei confronti dei soci.

3. Considerazioni conclusive

Il nucleo fondamentale di organizzazione aziendale del sistema giuridico italiano è costituito dalla società a responsabilità limitata la quale rappresenta sistema di tipo competitivo nel diritto italiano rispetto agli altri Paesi europei: conseguentemente, il successo della suddetta forma organizzativa ne ha favorito anche lo sviluppo di interventi normativi particolarmente incisivi per i quali si è prevista una massimizzazione delle risorse della s.r.l., provvedendo sia ad un

⁶⁸ R. Russo, "Collegio Sindacale e prevenzione della Crisi d'impresa", pubblicato in "Giurisprudenza Commerciale" Editore Giuffrè, 2018, Fascicolo n.1.

⁶⁹ Per approfondire le fattispecie di responsabilità dei revisori si veda il principio di revisione ISA Italia n. 240 consultabile sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it, oltre a "Revisione legale dei conti", AA.VV., Editore Ipsoa Libri, 2020 e A. Soprani "Revisione legale dei conti", Editoria Euroconference, 2017.

ampliamento e semplificazione delle modalità di costituzione e sviluppo, nonché favorendone la libertà di trasferimento delle quote sociali ovvero la possibilità di partecipazione economica diretta da parte degli amministratori, anche ampliandone gli strumenti di credito a tal uopo individuati.

Tale nuovo sistema può essere posizionato al centro tra le normative previste per le società di capitali e quelle inerenti le start up, favorendo lo sviluppo di piccole e medie imprese e la semplificazione giuridica: nel presente lavoro, infatti, la valutazione omnicomprensiva si è basata sulla rappresentazione e comparazione tra società a responsabilità limitata e società a responsabilità limitata semplificata, specificandone le strutture interne e le modalità di amministrazione.

Il lavoro è proseguito, poi, con un'attenta disamina riguardante il neo- introdotto Codice della Crisi d'impresa che rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema giuridico italiano in quanto caratterizzato da ragioni di semplificazione e di garanzia rivolta alla tutela della continuità industriale: in tale ambito, oltre ad un chiaro parallelismo con la disciplina previgente, particolare attenzione è stata riservata alla gestione della crisi aziendale, quale eventualità della vita aziendale.

Successivamente si è conclusa la stesura focalizzando l'attenzione sulle responsabilità dei revisori, sindaci e collegio sindacale, proprio alla luce delle riforme del Codice della Crisi d'impresa, sebbene ritenendo il trattamento delle stesse, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito penalistico, di scarsa innovazione.

Le novità inerenti il ruolo e le funzioni dei vari apparati della struttura societaria, in particolare per coloro i quali si occupano del controllo interno delle stesse, ha portato il legislatore alla tendenziale modifica del sistema societario con il nuovo Codice avente portata non innovativa ma modificativa, applicando le stesse a discipline già previste in ambito codicistico con la conseguente individuazione di diritti ed obblighi in capo agli organi dettati di verificare la tempestiva valutazione dei fenomeni di crisi o alla loro prevenzione.

Sarà proprio in derivazione dell'articolo 2403 del Codice civile che verranno ad essere sviluppati gli strumenti organizzativi utili alla risoluzione delle problematiche patologiche aziendali.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., Compendio di diritto commerciale, XXIII edizione Simone;
- AA.VV., “Revisione legale dei conti”, Editore Ipsa Libri, 2020;
- ABRIANI N., CALVOSA L., FERRI G. JR., GIANNELLI G. in “Diritto delle Imprese”, Giuffrè;
- ABRIANI N., CALVOSA L., et al., “Diritto delle Società. Manuale breve”, Giuffrè, 2012;
- ABRIANI N., “Corporate Governance e doveri d’informazione nella Crisi d’impresa”, pubblicato su “Rivista di diritto dell’Impresa”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016, Fascicolo n.2;
- ABRIANI N., “Doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci”, in “La riforma del Fallimento”, Guida Giuridica, pubblicato su Italia Oggi, 23 Gennaio 2019;
- ABRIANI N., ROSSI A., Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Le Società, 2019;
- ALBERTI L., *La Nuova Contabilità Semplificata*, FAG Editore , 2017;
- ANGELICI C., *La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale*, Padova, 2003;
- ASCARELLI T., *Appunti di diritto commerciale*, II, Roma, 1931;
- BANA M., “Obblighi di adeguati assetti a prescindere dallo stato di crisi”, pubblicato su “Il Quotidiano del Commercialista” in www.eutekne.info , 10 Aprile 2019;
- BAUCO C., DI NARDO T., LUCIDO N., *Società a responsabilità limitata semplificata*, Documento Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Febbraio 2016;
- BRODI E., “Emersione e gestione tempestiva della crisi: innovazioni e potenziali criticità nella legge n. 155 del 2017”, pubblicato su www.giustiziacivile.com , 30 Ottobre 2018;
- BUSI C.A., Consiglio Nazionale del Notariato, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, Studio d’impresa 2011;
- CAMPOBASSO G.F., Rivolta G.C.M., *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario, Liber amicorum*, cit, Torino 2007;
- CAMPOBASSO M., *Innesto botanico o prodotto transgenico ? Il caso della s.r.l. a gestione personalistica*, in Fondazione Emanuele Casale, Napoli, 21 gennaio 2011;
- CAPOZUCCA L., *S.R.L. semplificata a capitale ridotto*, Fisco e Tasse;
- DOMENICHINI G., Il collegio sindacale nelle società per azioni, in *Trattato Diritto Privato*, editore Utet (nt. 16)
- FERRO M., “Codice della Crisi d’Impresa: solo agli amministratori spetta la gestione societaria”, pubblicato su “Il Quotidiano Giuridico”;
- FONDAZIONE ARISTEIA, *L’amministrazione della s.r.l. e le decisioni dei soci*, Febbraio 2005;
- GIUFFRIDA D., “Ruolo, compiti e responsabilità del Consiglio d’Amministrazione”, inserito in “Crisi d’Impresa – i nuovi compiti degli organi sociali” di A. Danovi e G. Acciario su *Il Sole 24 Ore*;
- GUGLIELMO R., Studio CNN n. 5618/I/2005 “*Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone*”, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 31 marzo 2005;
- IORI M., *S.R.L. Semplificata e a capitale ridotto*, Sistema Frizzera, 2012;
- LEFEBVRE, D’OVIDIO E MESSINEO, *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, 1952;
- LO CASCIO G., “Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: considerazioni a prima lettura”, *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, n. 3/2019, p. 263, Ipsa, Milano
- MAINETTI F., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in *Società*, 2003;
- MUNDA B., “Lezioni di Tecnica Professionale Corso Progredito, Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa, anno accademico 2018-2019”;
- NTUK E., *Sostituzione di delibera invalida, determinazione dei compensi degli amministratori e soccombenza virtuale sociale*, in leggiditalia.it;

- PORTALE, *Osservazioni sullo schema di decreto delegato* (approvato dal governo in data 29-30 settembre 2002) *in tema di riforma delle società di capitali*, in Riv. dir. priv., 2002;
- RUSSO R. “Collegio Sindacale e prevenzione della Crisi d’impresa”, pubblicato in “Giurisprudenza Commerciale” Editore Giuffrè, 2018, Fascicolo n.1;
- SANTINI G., *Società a responsabilità limitata*, Zanichelli, Roma, 1964;
- SOPRANI A., “Revisione legale dei conti”, Editoria Euroconference, 2017;
- SPADA P., Tratto da “La disciplina delle S.r.l.”, dispense del Corso di Diritto Commerciale Progredito.
- TRIMARCHI G., Codice della Crisi: riflessione sulle prime norme”, in “Notariato”, 2, 2019;
- ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile Commentario diretto da P. Schlesinger* e continuato da F.D. Busnelli, Tomo 1, Giuffrè, Milano, 2010.

GIURISPRUDENZA

- Cass. Civ. sez. III, sent. n. 3887/1996, 26.04.1996;
- Cass. Civ., sez. I, n.18770, 12 luglio 2019;
- Cass., sez.I, sent. n.24431 del 30.09.2019;
- Cass, sez. I, Ord., n. 28537, 11 dicembre 2020;
- Tribunale di Milano, sentenza n.7534 del 05/07/2017.

Ringraziamenti

Eccomi alla fine di questo intenso percorso e di questi tre splendidi anni di università. Vorrei spendere l'ultima pagina di questo capitolo della mia vita per ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto sia nei momenti di difficoltà che in quelli spensierati; vorrei che questi ringraziamenti fossero un punto di arrivo e al contempo di partenza, perché credo non si finisca mai di crescere e spero di poter raggiungere nuovi traguardi importanti nella mia vita con chi, fino ad oggi, è stato al mio fianco.

Il primo grazie va al professore Di Ciommo, per aver creduto in me, per avermi stimolato assegnandomi un argomento di tesi che mi ha appassionato moltissimo; grazie anche per la disponibilità, la pazienza e la professionalità con cui mi ha seguito nella stesura di questo lavoro e per i preziosi consigli che mi ha dato; grazie a tutti i docenti che hanno contribuito ad accrescere la mia formazione e a rendermi una persona più matura oltre che con una mente più aperta e critica rispetto a quella che era qualche anno fa.

Grazie a mia madre, per essere stata per me l'esempio di madre, donna e persona, per essere stata per noi figli il punto di riferimento ogni volta che ne avevamo bisogno, e per essere sempre stata pronta a sostenerci, supportarci ed incoraggiarci.

Grazie a mio padre per essere stato presente nonostante tutte le difficoltà, per essere esempio assoluto di coraggio e dedizione, per avermi insegnato ad andare oltre le cattiverie e le ingiustizie e a perdonare tutti; per gli insegnamenti e per i valori che mi ha trasmesso, per avermi insegnato il bene e non il male, la superiorità e non la vigliaccheria, per essere l'esempio di uomo che vorrei essere e per essere il mio punto di riferimento.

Un grazie speciale ad Emanuele, che è stato per me l'angelo custode, che mi ha protetto durante il periodo di convalescenza, che è stato ed è sempre la motivazione per andare avanti e non fermarmi mai. La sua assenza è solo fisica e nonostante la sua prematura scomparsa è sempre stato al mio fianco e sempre lo sarà, per essere stato il più grande dolore e il più grande insegnamento. Spero di onorare i tuoi insegnamenti e di renderti fiero di me!

Grazie a mio fratello Gaetano con cui condivido il mio tempo e a mia sorella Clementina, che è la mia seconda mamma e che mi guida nel cammino della vita.

Grazie a mio nonno, per essere il mio esempio e punto di riferimento, per l'amore che mi ha trasmesso e per le lezioni che mi ha insegnato durante questi anni, grazie di essere un nonno speciale e presente, grazie di tutto. Spero di renderti fiero di me tutti i giorni da ora e per sempre.

Grazie a Mariantonietta e Raffaele per essere stati per me fonte di ispirazione, per il mio cammino universitario e personale.

Grazie a Rosina per avermi spinto ad intraprendere il percorso alla Luiss, e per tutte le volte che mi ha aiutato durante i nostri anni di liceo e università.

Grazie a Nicola, amico di sempre, per essere stato in questi anni anche un coinquilino paziente e disponibile, per avermi sempre sopportato e supportato.

Grazie ai miei amici di Roma, che mi hanno aiutato a vivere la città eterna, e per essere stati la mia seconda famiglia.

Grazie agli amici di sempre, Francesco, Francesca, Marco e Pietropaolo per esserci sempre stati quando la vita mi ha messo a dura prova, per essere stati un punto di riferimento nonostante la lontananza e per il supporto e il coraggio che mi hanno trasmesso, soprattutto nel mio periodo di convalescenza dall'ospedale e per avermi incoraggiato a raggiungere sempre nuovi traguardi e ad invogliarmi nel fare nuove esperienze di vita.

Infine, ringrazio me stesso per non essermi mai arreso, per aver creduto sempre nelle mie capacità, nonostante le difficoltà incontrate in questo percorso accademico e nel corso della mia vita personale; per aver raggiunto i traguardi prefissati e per puntare a sempre nuovi obiettivi.